

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Riassunzione giudizio AMAT c/ Avv. Casulli. Mandato all'Avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 03 (tre) del mese di luglio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione del C.d.A. n° 232 del 10/10/1996, con la quale si conferiva mandato al Capo Ripartizione Affari Legali, Avv. Olimpia Cimaglia, di proporre opposizione avverso l'atto di pignoramento notificato ad istanza dell'Avv. Domenico Casulli per il pagamento di proprie competenze;
- Vista la nota prot. n°7476 del 23/06/1997 a firma del capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia, con la quale si comunica che il V. Pretore ha rigettato l'istanza di sospensione proposta dall'Azienda, rimettendo la causa dinanzi al Giudice di Pace, competente ratione valoris, ed assegnando il termine di 120 giorni per la riassunzione del giudizio;
- ritenuto doversi procedere alla riassunzione del giudizio citato dinanzi al Giudice di Pace;
- visto il bilancio preventivo 1997;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di conferire mandato all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale , al fine di riassumere il giudizio di cui in narrativa dinanzi al Giudice di Pace;
- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 1997, alla voce di Mastro "Consulenze professionali. Spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il
- 3 LUG. 1997

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. N. N.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 07/luglio/1997

Prot. n° : Dir/ 1052/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

p. 2. M. 1. 1. 1.
8. 7. 97

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 03 luglio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° 2476	23 GIU. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	
Area Informatica	
Area Legale	
Area Personale	
Area Movimento	
Area Tecnica	
Ufficio Ragioneria	
Ufficio Prod. del Traffico	
Ufficio Segreteria	
Ufficio Contratti	

CA

Taranto, li 23/06/1997

Corrispondenza interna prot. n° _____

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: giudizio di opposizione ex art. 615, 2° comma, c.p.c.: AMAT c /
Avv. Domenico Casulli.

Le trasmetto in allegato l'ordinanza emessa dal V. Pretore Avv. Cel-
lamare nella controversia a margine indicata.

Il V. Pretore ha rigettato l'istanza di sospensione proposta
dall'AMAT, poiché non ha ritenuto sussistere i gravi motivi, previsti
dall'art. 624 c.p.c., ai fini della concessione del provvedimento di so-
spensione della esecuzione richiesto.

Ha, altresì, rimesso la causa dinanzi al Giudice di Pace, competente
ratione valoris, assegnando alle parti il termine di 120 giorni, a decor-
rere dal 20/05/1997, per la riassunzione del giudizio.

Mi corre l'obbligo di evidenziarLe che l'Azienda propose opposizione
ai sensi dell'art. 615, 2° comma, c.p.c., poiché aveva provveduto a pagare
le somme liquidate a favore dell'Avv. Casulli, nel decreto emesso, ex
art. 28 della L. n°300/1970 dalla Dr.ssa Annamaria Marra, il
24/07/1996 e comunicato il 26 successivo, nella giornata del
26/07/1996.

Sta di fatto che l'Avv. Casulli, in pari data 26/07/1996, provvide a
far notificare in Azienda atto di precetto per il pagamento delle sue
competenze.

Praticamente la notifica dell'atto di precetto e l'emissione del mandato di pagamento sono avvenuti in pari data.

Nell'atto di opposizione, l'Azienda ha sostenuto che, essendo essa stessa un Ente Pubblico, ha necessità di tempi tecnici per provvedere ai pagamenti, tempi tecnici, peraltro, ridotti al minimo nella fattispecie de qua e che, quindi, l'immediata esecutività dei provvedimenti deve essere valutata in relazione alla natura giuridica del soggetto debitore.

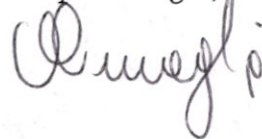
Occorre, ad ogni buon fine, rilevare che, per quanto attiene le Aziende Speciali, non esiste una normativa specifica in materia di esecutività dei provvedimenti giudiziari, al contrario di quanto avviene, invece, per gli Enti Pubblici.

Il Giudice dell'esecuzione, ripetesi, non ha ritenuto di dover sospendere l'esecuzione, quindi avrà già provveduto o provvederà in tempi brevi ad emettere ordinanza di assegnazione delle somme pignorate.

A questo punto, ove l'Azienda ritenga di dover riassumere la causa dinanzi al Giudice di Pace, dovrò essere munita di nuovo mandato in tempi brevi.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE F.F.
(Avv. Olimpia Cimaglia)



2 invia le cause all'udienza del 22-11-1936

LE CAUSE SONO IN CANCELLERIA
(NUMERO 10000)

Il V. Pretore
L. hy

Successivamente all'udienza del 22-11-1936

Uffice e parti come sopra.

I procuratori delle parti prendono atto che
il fascicolo di incriminazione viene allegato al pen-
te fascicolo e discutono le cause.

Il V. Pretore

2 invia -

G

Il V. Pretore
L. hy

Il V. Pretore

se alla la revisione ed esecuzione
gli atti; ritenuta la inammissibilità
che giustifica che legittimano la
sospensione dell'esecuzione art. 624,
l'ordine di esecuzione è revocato;
nella proposta offerta in giudizio, per motivi
previsti dalla relazione non per la
sua esecuzione.

Proposta

l'ordine di sospensione proposta



N. 3

All.

OGGETTO

S
I
X

Si
b
ric
el
T.F.

